

MODALITA' E CRITERI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

(Allegato alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 212 del 22 novembre 2011, come modificato con Delib.U.P. n. 53 del 22 marzo 2012)

Indice

Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Indizione delle elezioni)
Art. 3 (Elettorato passivo)
Art. 4 (Elettorato attivo e validità delle elezioni)
Art. 5 (Collegi elettorali)
Art. 6 (Presentazione e sottoscrizione delle candidature)
Art. 7 (Esame ed ammissione delle candidature)
Art. 8 (Organizzazione delle elezioni)
Art. 9 (Sede di svolgimento delle elezioni)
Art. 10 (Sezioni elettorali)
Art. 11 (Svolgimento delle elezioni)
Art. 12 (Espressione del voto)
Art. 13 (Scheda elettorale)
Art. 14 (Procedimento elettorale)
Art. 15 (Contestazioni)
Art. 16 (Proclamazione e nomina degli eletti)
Art. 17 (Sostituzione)
Art. 18 (Norma transitoria)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali" (CAL), il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature.

Art. 2 (Indizione delle elezioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio regionale, emanato entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, sono indette le elezioni dei dodici componenti elettivi del CAL.
2. Il decreto di cui al comma 1, redatto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/2007, è comunicato ai Sindaci dei comuni non capoluogo ai fini della successiva comunicazione ai consiglieri comunali e della pubblicazione sull'Albo pretorio di ciascun Comune almeno 30 giorni prima delle elezioni. Il decreto è altresì comunicato ai Presidenti delle Province.

Art. 3 (Elettorato passivo)

1. Sono componenti elettivi del CAL i Sindaci dei Comuni non capoluogo di Provincia.

Art. 4 (Elettorato attivo e validità delle elezioni)

1. Sono elettori i Consiglieri comunali dei Comuni non capoluogo di Provincia.
2. Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 5 (Collegi elettorali)

1. I collegi elettorali sono:
 - a) il collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;
 - b) il collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;

- c) il collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
 - d) il collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.
2. In ciascun collegio le candidature possono essere presentate nel numero minimo pari al doppio e nel numero massimo pari al quadruplo dei seggi da ricoprire.

Art. 6

(Presentazione e sottoscrizione delle candidature)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA del decreto di cui all'art. 2, i Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia inoltrano la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le candidature pervenute oltre le ore dodici dell'ultimo giorno utile sono escluse. Delle candidature è redatto un elenco in ordine cronologico di presentazione.
3. E' consentito inoltrare la candidatura esclusivamente per il collegio elettorale nel cui ambito territoriale il Sindaco candidato svolge il proprio mandato.
4. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura, debitamente sottoscritta, sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, la carica di Sindaco rivestita in un Comune ricompreso nel collegio elettorale per il quale è presentata la candidatura, nonché il collegio per il quale è presentata la candidatura (Allegato A).
5. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura ciascun Sindaco candidato può nominare un proprio rappresentante presso la sezione elettorale che assiste allo svolgimento delle operazioni di voto.
6. Ciascuna candidatura è corredata da almeno 30 firme di aventi diritto al voto nel collegio elettorale per il quale la stessa è presentata.
7. Le firme degli elettori sono apposte su apposito modulo recante il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del Sindaco candidato e il Comune ove lo stesso riveste la carica di sindaco. Per ciascun sottoscrittore sono indicati: il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la carica rivestita in un comune del collegio per il quale il sindaco candidato ha presentato la candidatura (Allegato B).
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.
9. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", con esclusione dei consiglieri comunali in quanto sottoscrittori.

Art. 7

(Esame ed ammissione delle candidature)

1. L'Ufficio di Presidenza, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature verifica se le candidature siano state presentate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. All'esito dell'esame di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione:
 - a) dichiara ammissibili le candidature che corrispondano alle condizioni di cui all'art. 6;
 - b) dichiara inammissibili le candidature che non corrispondano alle condizioni di cui all'articolo 6;
 - c) riduce al numero prescritto dal comma 2 dell'articolo 5 le candidature eccedenti, escludendo quelle presentate per ultime in ordine cronologico;
 - d) fissa un nuovo termine, non superiore ai dieci giorni, per la presentazione delle candidature nei collegi ove il numero dei candidati risulti inferiore ai seggi da assegnare.
3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul BURA e comunicata ai candidati.
4. Entro quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione, i candidati possono presentare le proprie controdeduzioni.
5. L'Ufficio di Presidenza decide nelle quarantotto ore successive.
6. Nel caso di cui alla lett. d) del comma 2, trovano applicazione le disposizioni previste dai commi da 1 a 5.

Art. 8

(Organizzazione delle elezioni)

1. L'emanazione del decreto di cui all'art. 2 è preceduta da una intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle province mirata alla definizione degli aspetti organizzativi.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, i Sindaci dei comuni non capoluogo inviano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'elenco aggiornato dei consiglieri comunali del proprio Comune.
3. L'elenco di cui al comma 2 riporta l'indicazione del Comune, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun Consigliere comunale; lo stesso è utilizzato come lista degli aventi diritto al voto dalle Sezioni elettorali (Allegato C).

Art. 9
(Sede di svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale.
2. Il Sindaco più anziano di età, che non sia candidato, assume le funzioni di Presidente della sezione elettorale.
3. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1 dell'art. 8, il decreto di cui all'art. 2 può individuare più Sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione; in tal caso le funzioni di Presidente di sezione sono svolte da un Sindaco non candidato dello stesso collegio elettorale che segue per età il Sindaco più anziano.

Art. 10
(Sezioni elettorali)

1. La sezione elettorale è composta dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori.
2. Il segretario è nominato dal Presidente di sezione tra i consiglieri comunali aventi diritto al voto nel collegio.
3. Gli scrutatori sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale tra i dipendenti del Consiglio regionale.
4. All'ingresso di ciascuna sezione elettorale è affisso l'elenco dei candidati.
5. Le funzioni relative all'allestimento e alla vigilanza delle Sezioni elettorali sono svolte dalle Amministrazioni provinciali secondo quanto stabilito nell'intesa di cui al comma 1 dell'art. 8.
6. Le Sezioni elettorali sono allestite a partire dalle ore 14.00 del giorno precedente a quello delle elezioni.

Art. 11
(Svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni si svolgono nel giorno fissato dal decreto di indizione dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
2. Ciascun elettore esercita il diritto di voto munito di idoneo documento di riconoscimento.
3. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 17.30 del giorno stabilito per le elezioni.

Art. 12
(Espressione del voto)

1. Ogni avente diritto al voto esprime sulla scheda una sola preferenza.
2. La preferenza è espressa scrivendo in modo chiaro ed inequivocabile il nome ed il cognome del candidato.
- 2 bis. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Il voto di preferenza espresso scrivendo solo il cognome del candidato preferito è da ritenersi valido anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto o non ci siano omonimie che impediscano di assegnare il voto.
3. Il voto espresso con altre modalità è nullo.

Art. 13
(Scheda elettorale)

1. La scheda elettorale è allegata al presente regolamento come parte integrante e sostanziale (Allegato D).
2. La scheda, in formato A4, di colore bianco, reca, nella parte esterna, in basso a sinistra e in sequenza, la dicitura "Elezioni del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo", la data della votazione, l'indicazione del Collegio elettorale, la firma di uno scrutatore con a fianco il timbro della Sezione.
3. La scheda di cui al comma 1, nella parte interna, reca una riga riservata all'indicazione della preferenza.

Art. 14
(Procedimento elettorale)

1. Del procedimento elettorale è redatto verbale a cura dei Presidenti delle Sezioni elettorali.
2. I Presidenti delle Sezioni elettorali, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Nei collegi ripartiti in due o più Sezioni provinciali il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente della prima sezione elettorale che ne curerà il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 15

(Contestazioni)

1. L'Ufficio di Presidenza decide su eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali.
2. Le contestazioni sono presentate all'Ufficio di Presidenza entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali. L'Ufficio di Presidenza decide nei successivi dieci giorni, previa istruttoria della struttura competente.

Art. 16

(Proclamazione e nomina degli eletti)

1. Entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni elettorali, l'Ufficio di Presidenza proclama eletti i candidati che, sulla base dei verbali, hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani di età, in ciascun collegio.
2. A seguito della proclamazione, il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, nomina i componenti elettivi del CAL. Il decreto è comunicato al Presidente della Giunta regionale.
3. Il decreto di nomina è pubblicato sul BURA.

Art. 17

(Sostituzione)

1. Il componente elettivo del CAL che cessa dalla carica di Sindaco per qualsiasi causa è sostituito dal primo dei non eletti tra i Sindaci candidati nello stesso collegio elettorale.

Art. 18

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'art. 2 è emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente regolamento.

Allegato A

Modulo per la dichiarazione di presentazione della candidatura

**ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
DELLA REGIONE ABRUZZO**

(DATA DELLE ELEZIONI)

ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

(art. 6 del regolamento di attuazione della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali")

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____

Sindaco del Comune di _____, avanza la propria candidatura per l'elezione a
componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo nel collegio elettorale
della Provincia di _____

Nomina come proprio rappresentante presso la sezione elettorale il Sig. _____

Allega il modulo che contiene la sottoscrizione di n. _____ aventi diritto al voto.

_____, addì _____

(firma)

Allegato B

Modulo per la sottoscrizione delle candidature

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA

Pag. _____

**DEL SIG. _____ NATO A _____ IL _____
SINDACO DEL COMUNE DI _____ PER L'ELEZIONE DEI
COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE
ABRUZZO CHE SI TERRANNO IN DATA _____**

**I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio delle Autonomie Locali di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA**

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

DEL SIG. _____ NATO A _____ IL _____
 SINDACO DEL COMUNE DI _____ PER L'ELEZIONE DEI
 COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE
 ABRUZZO CHE SI TERRANNO IN DATA _____

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio delle Autonomie Locali di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

DEL SIG. _____ NATO A _____ IL _____
 SINDACO DEL COMUNE DI _____ PER L'ELEZIONE DEI
 COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE
 ABRUZZO CHE SI TERRANNO IN DATA _____

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio delle Autonomie Locali di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

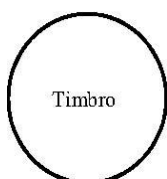
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____/____), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

_____, addì _____



 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Modulo per l'elenco aggiornato dei Consiglieri comunali da inviare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e da utilizzare come lista degli avanti diritto al voto presso le Sezioni elettorali.

ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO _____ (DATA DELLE ELEZIONI)					
Elenco dei Consiglieri comunali del COMUNE di _____ In ordine alfabetico					
N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	(Riservato alla Sezione elettorale) Estremi del documento di riconoscimento
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(VOTO DI PREFERENZA SCRIVERE IN MODO CHIARO ED
INEQUIVOCABILE IL NOME ED IL COGNOME DEL CANDIDATO)